

Al Direttore generale dell'Agenzia regionale  
di Protezione civile della Regione Molise  
Arch. Giuseppe Giarrusso

Oggetto: La figura del R.U.P. nella normativa post-sisma.

In regime commissariale, la cui scadenza è avvenuta il 30 aprile 2012, su perentoria determinazione del Dipartimento della Protezione civile, al tecnico comunale, compreso il personale contrattualizzato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3253/2002, titolare dell'incarico di responsabile unico del procedimento relativo alle gare d'appalto, non è stato riconosciuto il diritto all'indennità-incentivo, spettante ai sensi della legge n. 109/1994 (art. 18), poi sostituita dal Codice dei contratti pubblici (che recepisce tutte le direttive comunitarie in materia) approvato con D.L.vo n. 163/2006 (art. 92).

Tale indennità era stata riconosciuta solo per il c.d. "Soggetto attuatore", nominato con Ordinanza di Protezione civile.

D'altro canto, invece, veniva istituita la figura del R.U.P. anche per i Consorzi privati e per i PES comunque finanziati dalla struttura commissariale, in deroga al citato Codici dei contratti pubblici, in cui la figura del R.U.P. nei contratti privati è prevista solo quando l'importo dei lavori da eseguire, finanziati con fondi pubblici almeno per il 50%, al netto dell'IVA, risulti pari o superiore a un milione di euro.

In ogni caso, secondo la normativa commissariale, le spese tecniche relative a ciascun progetto esecutivo, a gestione pubblica o privata, erano soggette a "tetti massimi", graduati percentualmente rispetto all'importo dei lavori da eseguire.

Dal 30 aprile 2012 la gestione del completamento della ricostruzione post-sisma 2002, è di competenza dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, in regime ordinario. Per quanto riguarda il R.U.P. comunale, è stato pertanto, correttamente, ripristinato il diritto all'indennità, quale incentivo per gli interni alla stazione appaltante, che si ritiene spetti anche ai tecnici assunti a tempo determinato da quest'Agenzia (e in utilizzo presso i Comuni) cui sia stata attribuita tale funzione.

Per i consorzi e i PES privati, in cui il progetto esecutivo non superi il milione di euro, la figura del R.U.P., qualora istituita, è da qualificarsi quale legittimo collaboratore del Presidente del Consorzio, per le incombenze tecnico-amministrative relative all'affidamento e all'esecuzione dei lavori finanziati dallo Stato, senza, ovviamente, il rispetto delle procedure del T.U. n. 163/2006, non applicabili nella fattispecie.

In tutti i casi, si ritiene opportuno, nulla ostando sotto il profilo della legittimità, che alle spese tecniche relative a ciascun progetto esecutivo, sia a gestione pubblica sia a gestione privata, siano mantenuti i tetti massimi percentualmente già previsti, nel cui ambito possono essere pertanto liquidate anche le spese pregresse relative alla funzione di R.U.P. tranne quelle relative alla figura del R.U.P. dei progetti esecutivi a gestione pubblica fino al 30 aprile 2012.

Campobasso, 25 marzo 2013

dott.ssa Maria Teresa Bozzi

